

All'Onorando  
Gran Consiglio  
a.c.a Commissione della legislazione  
Palazzo delle Orsoline  
6501 Bellinzona

Lugano, 31 marzo 2010

*So wurde die Beratung des Prozessstoffes mit  
den Laienrichtern zu einer Art  
Plausibilitätskontrolle  
(Niccolò Raselli, giudice del Tribunale  
federale)*

## Gli assessori-giurati nel nuovo Codice di procedura penale svizzero: ammissibilità, praticabilità e utilità

Onorevole Presidente,  
Onorevoli Granconsiglieri,

Nel 2000 il Popolo e i Cantoni hanno deciso di trasferire alla Confederazione la competenza di stabilire le procedure civili e penali. Il Parlamento federale ha promulgato il 7 ottobre 2007 il nuovo Codice di procedura penale svizzero (CPP). In Svizzera ha rappresentato per taluni Cantoni un grande sconvolgimento per la soppressione del giudice istruttore e per l'introduzione generalizzata dell'appello (in Ticino ancora tutt'oggi contro i giudizi penali non è dato appello).

Il 21 gennaio 2009 il Consiglio di Stato con messaggio n. 6165 ha trasmesso al Gran Consiglio la proposta di adeguamento al CPP. Il Governo cantonale auspica tra l'altro la soppressione degli assessori-giurati. A sostegno di questa novella l'Esecutivo (messaggio, pag. 13) si rifarebbe ai "considerevoli mutamenti previsti dagli articoli 328 e seguenti CPP-CH (preparazione del dibattimento) e 335 e seguenti CPP-CH (svolgimento del dibattimento). Le nuove disposizioni comporterebbero, necessariamente, per scelta del legislatore non codificata ma anticipata nel messaggio del Consiglio federale (Messaggio CPP-CH, pag. 1045) e desumibile inevitabilmente dal tenore delle disposizioni imperative dibattimentali, l'abolizione dei giurati. In effetti, giusta l'articolo 335 CPP-CH, l'autorità giudicante dovrà riunirsi nella composizione prevista "durante l'intero dibattimento" ritenuto che l'assenza comporterebbe (cpv. 2) la ripresa *ab initio* delle procedure. Di conseguenza, il collegio giudicante dovrà partecipare a tutti gli atti decisionali e istruttori a partire dalla preparazione del dibattimento (art. 330 CPP-CH), durante l'assunzione anticipata di prove (art. 332 cpv. 3 CPP-CH), l'eventuale "rimessione" della causa (art. 334 CPP-CH), l'apertura del dibattimento, le questioni preliminari e incidentali (art. 339 CPP-CH), la procedura probatoria (art. 341 e seguenti CPP-CH), la discussione e la sentenza (art. 348 e seguenti CPP-CH), compreso il caso di suddivisione del dibattimento (art. 342 CPP-CH).

Il 9 febbraio abbiamo inoltrato al Gran Consiglio una petizione per il mantenimento degli assessori-giurati. Con questo scritto chiedevamo al Gran Consiglio di conservare questo istituto ticinese di partecipazione

Vari aspetti entrano in linea di conto: ammissibilità, praticabilità e utilità. Di fila li esamineremo.

## **I. Le Assise criminali e correzionali ticinesi (struttura ed organizzazione)**

Le Assise criminali e correzionali (la cui denominazione risale alle due parti del Codice penale ticinese in vigore fino al 1941) sono autorità giudiziarie composte di giudici di appello (3 o uno solo) e di assessori-giurati (5 o 3; cittadini non giuristi eletti dal Gran Consiglio). Benché siano denominate *Assise* in realtà sono piuttosto dei tribunali misti (alla stregua delle autorità di conciliazione in materia di locazione, del Consiglio dei minorenni, ecc.). Infatti le Assise ticinesi non dispongono di una giuria di soli cittadini a cui incomba il giudizio di alcuni aspetti del procedimento (la colpa o il fatto), piuttosto l'intero collegio (misto) decide sul tutto (infatti sono *assessori-giurati* e non semplici giurati). In Ticino sin dalla sua creazione (1803!) è presente questa forma di compartecipazione popolare della giustizia: nelle Giustizie di pace come pure negli allora Tribunali di prima istanza (o distrettuali).

## **II. Le esigenze previste dal diritto federale**

L'organizzazione giudiziaria è rimasta anche con le nuove procedure (civili e penali) una prerogativa dei Cantoni (art. 14 CPP). Tuttavia, sia il CPP che la legge sul Tribunale federale (LTF) hanno delimitato in maniera piuttosto invasiva il margine di manovra dei Cantoni. Per quanto attiene il tribunale di primo grado il CPP dispone che esso "giudica" (art. 19 cpv. 1 CPP) oppure lo chiama "autorità giudicante" (art. 335 cpv. 1 CPP). Se non si esige una particolare formazione giuridica per i membri del tribunale, se ne deve comunque concludere che una sola è l'autorità giudiziaria di primo grado. In tal senso quindi non è possibile attribuire a un collegio di definire la colpa, a un altro la pena e a un altro ancora i risarcimenti. Sempre il medesimo collegio deve decidere sull'intero incarto.

L'art. 19 cpv. 2 CPP prevede inoltre che per i casi, ove è prevedibile una detentiva superiore a due anni, il tribunale di primo grado sia collegiale.

Il CPP non regola, lasciandola conseguentemente ai Cantoni, la modalità di nomina dei tribunali. Tenendo presente le esigenze costituzionali di indipendenza e imparzialità, è data massima libertà. I membri possono essere eletti dal Parlamento o dal Governo oppure eletti in un organo più grande (cfr. Tribunale di appello) per poi essere assegnati (cfr. Tribunale penale cantonale e varie Camere) oppure ancora sorteggiati da una lista.

### III. Compatibilità del sistema ticinese con il diritto federale

Come si è visto sopra le Assise ticinesi sono più precisamente tribunali misti di giudici e cittadini sorteggiati di volta in volta. Senz'altro sono perfettamente conformi alle esigenze del diritto federale. Ciò è stato anche confermato anche dall'Ufficio federale di giustizia ed è riconosciuto dalla dottrina (v. NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, p. 144).

### IV. Diversità metodologica nel CPP/TI e nel CPP

Analogamente alla procedura civile, anche la procedura penale ticinese si caratterizza per un rigido legalismo. Il giudice, in particolare il presidente, non ha molti spazi di manovra e di apprezzamento (molti termini sono addirittura legali) e la procedura si distingue per un rigido susseguirsi di fasi, che non possono confondersi (apertura informazioni preliminari / istruzione formale / rinvio a giudizio / fase pre-dibattimentale / fase dibattimentale / sentenza / cassazione). La legge in un certo senso "domina" sul giudice.

Bisogna inoltre ricordare che il CPP è un prodotto del compromesso politico e delle varie tradizioni cantonali. Volutamente si sono voluti regolare solo i grandi principi. Spesso si constata analogamente al CPC come la legge sia soltanto una raccolta di principi minimali. Il processo penale prevede unicamente tre grosse fasi: procedura dinanzi alla polizia e al procuratore pubblico (scompare la promozione dell'accusa), procedura dinanzi al tribunale di primo grado e procedura di appello.

### V. Lo svolgimento del processo penale

| CPP/TI   | CPP  |
|--|--|
|  | Art. 327 Notifica dell'atto di accusa  |
| <b>PARTE PREDIBATTIMENTALE</b>   | <b>PARTE PREDIBATTIMENTALE</b>   |
| Art. 224 Ordinanza di apertura<br>- entro 3 giorni dal deposito,<br>intimazione dell'atto di accusa alle parti | Non regolata   |
| Non regolato<br>(Ma è evidente che il presidente<br>esamina l'atto di accusa)                                  | Art. 329 Esame dell'accusa<br>- il presidente esamina se si vi sono<br>vizi atti a impedire il proseguimento<br>del processo<br>- in caso affermativo la Corte ordina<br>la sospensione. Se necessario il<br>presidente o la Corte lo rinvia al PP<br><b>COSTITUZIONE DELLE ASSISE</b><br>- l'abbandono di parte delle<br>imputazioni si pronuncia di regola con<br>la sentenza finale<br>- se non ci fossero vizi il presidente<br>procede alla preparazione del<br>dibattimento<br>- Intanto gli atti circolano fra la Corte |

|   |  |
|---|--|
|   | (art. 330 cpv. 2 CPP)  |
| Art. 226 Estrazione assessori-giurati<br>- citazione al sorteggio   | La costituzione del collegio giudicante non è regolata nel CPP   |
| Art. 227 Notifica delle prove<br>- entro 10 giorni da parte delle parti e opposizione alle prove assunte in istruttoria<br>- sono riservate decisioni della Corte in sede dibattimentale (art. 228) | Il presidente (e non la Corte!) comunica determina quali prove saranno assunte al dibattimento (al più tardi a quel momento dev'essere costituita la Corte)  |
| Art. 229 Assenza al processo<br>- il presidente autorizza se del caso l'imputato a non presenziare  |  |
| Art. 230 Citazione al dibattimento<br>- il presidente stacca le citazioni per il dibattimento   | - il presidente fissa data luogo e ora del dibattimento e cita i testimoni e i periti a comparire (art. 331 cpv. 4)  |
| Art. 231 Organizzazione del dibattimento<br>- il presidente stabilisce il programma del dibattimento<br>- ev. udienza di "incombenti"   | Il presidente (e non la Corte!) può organizzare udienze di incompetenti, di conciliazione o, anche per il tramite di un altro membro del collegio o del PP, assumere prove che difficilmente possono essere assunte più tardi (art. 332 CPP) |
|   | Modifica dell'atto d'accusa: condizioni e limiti (art. 333 CPP)  |
|   | Rimessione della causa in caso di incompetenza (art. 334 CPP)  |
| <b>PARTE DIBATTIMENTALE</b>   | <b>PARTE DIBATTIMENTALE</b>  |
| Art. 232 Direzione  |  |
| Art. 233 Presenza al dibattimento<br>- ininterrotta per la Corte  | Presenza al dibattimento (art. 335)<br>- ininterrotta per la Corte e al completo<br>- assenza di un membro comporta il rifacimento del processo  |
| <b>Art. 234 COSTITUZIONE DELLE ASSISE</b>   |  |
| Art. 237 Rinvio del dibattimento  | Inizio del dibattimento: questioni pregiudiziali e incidentali (art. 339 CPP)  |
| Art. 238 Interruzione del dibattimento<br>- max 3 giorni  |  |
| Art. 239 Formalità iniziali<br>- lettura dell'atto d'accusa<br>- questioni preliminari (non regolate nel CPP/II, ma desunte dall'art. 205 CPP/II)   |  |
| Art. 240-249 Istruttoria  | Seguito del dibattimento: <b>deve essere portato a termine senza interruzioni inutili</b> (art. 340 cpv. 1 lett. a CPP)  |
| Art. 250 Nuovi fatti e nuove valutazioni giuridica dei fatti<br>- nuova conclusione giuridica risp.   | Vale l'art. 333 (v. sopra)   |

|  |  |
|--|--|
| nuovo reato<br>- in casi più gravi la Corte deve ordinare il rimando   |  |
| Art. 251 Arringhe  | Art. 346 Discussione   |
| Art. 252 Ultima parola all'accusato  | Art. 347 Ultima parola all'imputato  |
| Art. 253-4 Quesiti<br>- domande a cui la Corte risponde (colpevole? Dev'essere concessa la condizionale? Ecc.)   | Non previsti, ma nulla impedisce a porre ancora i quesiti                                      |
| Art. 257 Deliberazione e Sentenza<br>- diretta dal presidente<br>- prima il fatto poi il diritto<br>- prima votan gli assessori-giurati, poi i giudici e infine il presidente<br>- il presidente, presente tutta la Corte, espone oralmente in seduta pubblica i motivi essenziali e legge il dispositivo della sentenza<br>- ev. riapertura dell'istruttoria (non regolata nel CPP, ma introdotta per giurisprudenza) | Deliberazione (art. 348 CPP)<br>Ev. Riapertura del dibattimento per complementi (art. 349 CPP) |
| Art. 263 Redazione dei motivi<br>Perentorio entro 20 giorni (30 con gli assessori-giurati) sotto pena di nullità   | Non previsto   |

Compenze del presidente e della Corte nelle due procedure

| <b>CPP/TI</b>                                 | <b>CPP</b>  |
|---|---|
| <b>Presidente della Corte</b>                 | <b>Presidente della Corte</b>   |
|   | Esamina se far decidere alla Corte la sospensione (art. 329 cpv. 1)                               |
| apertura del processo (art. 224)              |   |
| estrazione degli assessori-giurati (art. 226) | Costituisce la Corte (art. 331 cpv. 1)  |
| prove da portare al dibattimento (art. 227)   | Prove da portare al dibattimento (art. 331)   |
| Assenza al processo (art. 229)                |   |
| Aggiornamento del dibattimento (art. 230)     |   |
| Organizzazione del dibattimento (art. 231)    | Organizza il dibattimento (art. 331)  |
| Udienze di incompetenti (art. 231 cpv. 3)     | Udienze di incompetenti (art. 332)  |
| Direzione del dibattimento (art. 232)         |   |
| Interruzione del dibattimento (art. 238)      | Decide definitivamente sulle istanze di rinvio pervenute prima del dibattimento (art. 331 cpv. 4) |
| <b>Intera Corte</b>                           | <b>Intera Corte</b>   |
| Dev'essere presente al completo a             | Presente al completo a TUTTO il   |

|   |   |
|---|---|
| TUTTO il dibattimento (art. 233)  | dibattimento pena il rifacimento (art. 335 cpv. 1 e 2 )   |
| Eccezioni preliminari (non regolate nel Codice, ma desunte dall'art. 205: la decisione della CRP contro l'atto d'accusa non è definitiva)                                 | Questioni preliminari (art. 339)  |
| Rinvio del dibattimento (art. 237)  | Rinvio del dibattimento (art. 340)  |
| Istruzione (art. 239-249)   | Istruzione (art. 341-345)   |
| Nuovi fatti o nuova valutazione giuridica dei fatti ed eventuale rinvio ("rimando"; art. 250)   | Modifica ed estensione dell'accusa ad altri reati (art. 333) ed eventuale rinvio (art. 340 cpv. 1 lett. b)  |
| Decisione finale (archiviazione, assoluzione o condanna; art. 257): impossibile di decidere prima del dibattimento  | Sentenza (348 e 351)<br>Possibilità di decidere prima del dibattimento:<br>- sospensione (art. 329)<br>- modifica atto d'accusa (art. 333)<br>- rimessione al tribunale competente (art. 334) |
| Eventuale riapertura del dibattimento (non regolata, ma implicitamente obbligata dopo la nota sentenza della Cassazione sulla "canapa" di Arbedo; Arcellaschi e consorti) | Idem (art. 349)   |
|   |   |

## VI. Praticabilità di una Corte con assessori-giurati nel CPP

Il confronto sinottico delle due procedure conferma la rigidità legalistica della procedura ticinese. Il presidente della Corte nella parte predibattimentale non ha alcuna facoltà decisionale di merito, ma si limita a preparare il processo, che inizierà con il dibattimento (solo a quel momento la Corte è costituita).

Il CPP relativizza l'importanza del dibattimento, permettendo alla Corte di adottare molteplici decisioni. Giova tuttavia rilevare che le disposizioni rimangono tutte potestative e non hanno carattere imperativo. In sostanza a dipendenza del tribunale in cui si trova il presidente si adatta al suo funzionamento.

Importante il rilievo sulle competenze. La Corte nel CPP ha le medesime competenze che nel codice odierno. Ciò dimostra la praticabilità delle Assise anche nel nuovo ordinamento. Semplicemente nel nuovo CPP, il "pubblico dibattimento" in un certo senso inizia prima con udienze sulle imputazioni, sulla competenza o sulla prescrizione. Occorre ribadire che tale procedura non potrà comunque essere troppo lunga, pena la violazione del principio di celerità. Ne segue che la nuova procedura non sarà molto diversa da quella attuale se non per la questione di dettaglio di circolazione degli atti: anche in questo caso sarebbe irrealistico credere che l'incarto, in genere di molti cubi, passi al domicilio dei giudici e degli assessori-giurati. Semplicemente, rispetto all'ordinamento attuale, esso non è più una prerogativa del presidente, ma lo deve mettere a disposizione della Corte, depositandolo in Cancelleria. Il ruolo del presidente rimane in ogni caso preponderante. Sarebbe

impensabile credere che tutti i membri della Corte leggano dettagliatamente gli atti. Come in tutti i tribunali collegiali sarà il presidente ad essere relatore e a riferire in prima battuta alla Corte (sistema del giudice relatore).

Per rendere compatibili le attuali Assise con il CPP è quindi sufficiente anticiparne la loro costituzione prima dell'inizio del pubblico dibattimento.

## **VII. Il senso della partecipazione popolare ai processi penali**

Può essere di un certo valore porsi nuovamente la domanda, peraltro già ampiamente discussa negli ultimi 200 (!) anni nel canton Ticino e confermata con la riforma della LOG del 2006, se abbia ancora senso parlare oggi di corti d'Assise. Ci si pone in particolare il problema dell'utilità di questo organo processuale. I seguenti punti spiegano perché è ancora oggi meglio avere la partecipazione popolare nel giudizio penale, almeno nei casi più gravi.

### a) Rapporto interno tra giudici ed assessori giurati

#### 1. Il giudice deve redigere sentenze comprensibili

La corte mista composta da giudici professionisti e giudici laici deve trovare una soluzione concordata, a maggioranza. Siccome la maggioranza dei giudici sarà non formata giuridicamente, il presidente della corte deve fare uno sforzo d'argomentazione maggiore per vedere la sentenza compresa ed accettata dagli altri giudici e dagli assessori giurati. Questo non può che aumentare la qualità dell'azione giudicante e la ricettibilità della sentenza all'esterno del processo.

#### 2. L'assessore giurato porta un'esperienza diversa della vita nell'aula giudiziaria

Il giudice professionista penale è sì una persona "come le altre", ma è innegabile che la sua esperienza di vita sia fortemente condizionata dalla frequentazione totale delle aule e dei casi giudiziari. Il diritto penale invece è, e deve rimanere, diritto vivo e pulsante, sentito ed animato nella popolazione. L'azione penale non può quindi rinchiudersi nella routine burocratica, l'esperienza dell'uomo sociale comune va portata nell'aula, il confronto con i laici non può che, anche qui, portare sentenze più vicine al diritto vissuto.

#### 3. Il pensiero dogmatico giuridico viene "umanizzato" con considerazioni "laiche"

I giuristi, si sa, pensano in un modo diverso. Leggono la società e le persone sotto un profilo tecnico, normativo. Quest'ottica può diventare particolarmente deleteria dove i casi, specialmente i più gravi, vengono vissuti dal giudice in modo meccanico, asettico, eccessivamente distaccato. Il giudice deve, per l'appunto, giudicare, scegliere tra varie opzioni, schierarsi. La promiscuità giudici professionisti con giudici laici può quindi "umanizzare" il processo e la sentenza, dando una ventata di freschezza nelle considerazioni e nelle scelte della corte. L'apporto tecnico è in fondo già notevolmente garantito dal segretario assessore, dal procuratore, dall'avvocato della difesa e da quello della vittima, che si sommano al presidente.

### b) Rapporto esterno tra sentenze dei tribunali misti professionisti-laici e società

### 1. La sentenza gode di maggiore accettazione da parte del pubblico

La popolazione, incline a discutere sui casi più gravi, può dimostrarsi particolarmente colpita da una sentenza e quindi chiedersi chi fosse responsabile del giudizio. La consapevolezza (e qua si esortano le istituzioni a rendere noto che nei processi partecipano gli assessori giurati) che il giudice “è uno come noi” fa sì che si evitino odiosi distacchi sociali, che fan vedere le sentenze come emanate “da uno dei loro”. Ecco che immediatamente, creando la consapevolezza che la voce del giudice è “*vox populi*”, il destinatario esterno della sentenza, ovvero il pubblico, si identifica nello strumento penale, aumentando così l'accettazione delle pene e di conseguenza l'effettività del diritto.

È palese che il diritto penale deve essere e rimanere il diritto “di tutti”, non di un ristretto ed elitario ceto di giuristi tanto potenti quanto malvisti. Il Ticino è un cantone litigioso, sospettoso, non può che giovare quindi il mantenimento della figura del giudice laico ed evitare così scarti sociali, di sicuro deleteri.

### 2. I tribunali sono meno attaccabili politicamente su temi scottanti

La strumentalizzazione politica delle sentenze, sebbene un rischio meno forte da noi che negli Stati vicini, può essere altamente destabilizzante. Gli altri poteri dello Stato nonché i media possono facilmente strumentalizzare politicamente delle sentenze facendo leva sulla composizione del collegio giudicante. Questo rischio è particolarmente ridotto dove al giudizio partecipino cittadini comuni, anonimi all'opinione pubblica, non tacciabili di rilevante militanza politica o ideologica. Come si può quindi condurre una campagna contro qualcuno se non si sa con certezza chi si sta attaccando?

## **VIII. Adeguamento al nuovo CPP**

### a) Assise criminali e correzionali (tribunale di primo grado)

Attualmente in Ticino tutti i processi penali, ove è prevedibile una pena non superiore a tre anni possono essere decisi da un giudice unico (Pretura penale per i casi minori e Assise correzionali senza assessori-giurati per gli altri; cfr. 50 cpv. 3 LOG). Il CPP impone, come si è già accennato, la collegialità a partire dai due anni di pena detentiva. Non si esige che la collegialità sia di giuristi. La scelta meno invasiva nella legislazione cantonale consisterebbe semplicemente nel diminuire l'obbligo degli assessori-giurati a partire dai due anni di detenzione. Per i seguenti motivi non sembra essere delle scelte migliori:

- da sempre alle Assise correzionali la presenza dei giurati è facoltativa;
- la Corte si costituisce prima del dibattimento.
- la procedura abbreviata, oggi sempre senza assessori-giurati (art. 316f cpv. 1 CPP/TI), è possibile fino ai cinque anni (art. 358 cpv. 2 CPP).

Il messaggio del Consiglio di Stato merita tutela nella misura in cui abbassa a partire dei due anni la competenza delle Criminali. In compenso la partecipazione obbligatoria degli assessori-giurati è innalzata a partire dai cinque anni di pena detentiva.

b) Corte di appello e di revisione penale con assessori-giurati (tribunale di appello)

L'appello penale nel Cantone Ticino è la vera novità del CPP. Finora i giudizi penali possono essere impugnati solo con ricorso per cassazione per violazione del diritto. I fatti sono esaminati sotto il profilo dell'arbitrio. La Corte di cassazione e di revisione penale, composta di tre giudici di appello senza assessori-giurati, procede unicamente a un esame di *legittimità*, rinviando "indietro" il caso qualora dovesse essere incompleto o basato su di un apprezzamento insostenibile.

In futuro la Corte di appello e di revisione riesaminerà liberamente nella sostanza la sentenza di primo grado in diritto, ma soprattutto in fatto, divenendo così una giurisdizione di *merito* come le odierne Assise criminali e correzionali (di primo grado). Si giustifica quindi di aggiungere ai giudici professionisti gli assessori-giurati qualora il tribunale di primo grado avessero giudicato con il loro concorso.

L'organizzazione giudiziaria ticinese prevede in primo grado due Assise: una "piccola" (correzionale: un giudice e tre assessori-giurati) per casi meno gravi, e una "grande" (criminale: tre giudici e cinque assessori-giurati) per i casi più gravi. Ci si deve chiedere quindi come organizzare la giurisdizione di appello e se mantenere questo dualismo anche in secondo grado. In Ticino, in ogni ambito del diritto (civile, penale e amministrativo), salvo per i casi bagatella di diritto pubblico, la giurisdizione suprema di ultima istanza è un collegio di tre giudici professionisti. Anche oggi contro le sentenze pretorili e correzionali a giudice unico la Corte di cassazione rimane di tre giudici. Appare opportuno quindi mantenere questo sistema che ha dato buona prova di sé. Rimane solo da considerare il numero di assessori-giurati. Analogamente alle Assise criminali si potrebbero aggiungere cinque assessori-giurati. Contro le sentenze correzionali con assessori-giurati si avrebbe il paradosso però di far divenire in appello criminale ciò che appunto non è. Inoltre va considerato il fatto che la Corte di appello è l' "anticamera" del Tribunale federale. Conseguentemente, pur essendo presente un apprezzamento di fatto, saranno le questioni giuridiche, su fatti già esaminati in primo grado, ad essere contestate in maniera preponderante. Si giustifica quindi di prevedere tre giudici di appello con due assessori-giurati indistintamente per tutti i casi penali già decisi in primo grado con gli assessori-giurati. Se invece in primo grado non c'erano assessori-giurati coerentemente non saranno previsti nemmeno in appello.

Visto che le Assise correzionali e criminali già funzionano con giudici di appello è superfluo stabilire una lista apposita di assessori-giurati "di appello".

## **IX. Commento alle singole disposizioni**

### **Art. 1 cpv. 2 e 3**

La proposta del Consiglio di Stato è completata con gli assessori-giurati.

### **Sezione 2**

Rimando gli assessori-giurati, la Sezione è mantenuta.

### **Art. 8**

Il numero degli assessori-giurati di uno ogni 600 abitanti è stata stabilita quando ancora la popolazione del Cantone era di molto inferiore, di modo che oggi vi è un numero eccessivamente elevato di assessori-giurati. Tenuto conto oltretutto che la loro presenza obbligatoria è innalzata dai 5 anni di pena detentiva obiettivamente un correttivo si impone. Il numero di uno ogni 2000 abitanti appare quindi adeguato (ammettendo 300.000 cittadini, significa non più di 150 assessori giurati).

### **Art. 16a**

Il proposto art. 8a diviene conseguentemente art. 16a.

### **Art. 18 cpv. 3**

Con il CPP l'assessore-giurato diventa a tutti gli effetti membro del collegio giudicante. Si impone di stabilire l'incompatibilità personale e per parentela con i giudici del Tribunale di appello.

### **Art. 20 cpv. 2**

Attualmente gli assessori-giurati entrano in carica il 1° gennaio. Per uniformità con i giudici professionisti è opportuno far coincidere il periodo di nomina con quello dei giudici di appello.

### **Art. 22 cpv. 1**

Oggi gli assessori-giurati (ancora) giurano all'inizio di *ogni* dibattimento, quando la Corte si costituisce. Questo atto solenne non va sicuramente sottovalutato, poiché infonde nella persona toccata il sentimento di responsabilità della carica. Con il CPP la costituzione della Corte è sfumata, lasciando nella mano del presidente tale incombenza: a dipendenza dei processi potrebbe essere (ancora) al dibattimento come pure precedentemente. La nuova procedura, relativizzando quest'aspetto, merita di riesaminare la formalità del giuramento. Infatti, volendo mantenere pedissequamente la procedura attuale, si obbligherebbero i presidenti a indire un'udienza "meramente tecnica" solo per il giuramento con un risultato ambivalente: verosimilmente simili udienze sarebbero deserte e l'assessore-giurato non percepirebbe più quel senso di responsabilità che invece oggi tocca con mano davanti al pubblico. Omogeneità ed efficienza propendono per far dichiarare fedeltà alla Costituzione e alle leggi *una sola volta* per l'intero mandato dinanzi al presidente del Gran Consiglio come per tutti gli altri magistrati (con rilascio delle credenziali). In questo modo si garantisce il senso del "giuramento" che sta dietro alla carica di assessore-giurato.

### **Art. 50**

La proposta del Consiglio di Stato tiene conto del mantenimento degli assessori-giurati ed è completata quanto alle Assise correzionali, sulla revoca di pene precedenti.

Cpv. 5: riprende l'attuale art. 296 cpv. 2 CPP: in caso di rinvio alla prima istanza da parte della Corte di secondo grado, le Assise avranno una nuova composizione.

### **Art. 51**

Modifica meramente tecnica.

### **Art. 53**

Le mansioni del tribunale di primo grado sono rette esaustivamente dal CPP. È quindi superfluo ripetere tale principio nel diritto cantonale

### **Art. 54**

Più correttamente si conserva il principio che le Assise siedano nel Distretto competente.

### **Art. 55-61**

Mantenuti gli assessori-giurati restano anche gli art. 55-61.

### **Art. 56**

Cpv. 1: Il diritto vigente parla ancora di "sessioni" quanto alle Assise correzionali. Si tratta, in effetti, di una norma desueta, quando i giudici del Tribunale penale cantonale non erano permanenti (a tempo pieno) e i giudici organizzavano sessioni, ove per ogni processo da ricusare si applicava la medesima lista di assessori-giurati.

Cpv. 4: emendamento secondo la terminologia del CPP, che non conosce più la differenza fra astensione e ricusa, ma solo ricusazione.

Cpv. 5: Oggi gli assessori-giurati supplenti sono estratti all'inizio del pubblico dibattimento, immediatamente dopo il giuramento e la costituzione della Corte. Il CPP, come si è visto sopra (cfr. art. 22 cpv. 1 CPP), lascia di fatto la costituzione della Corte nelle mani del presidente della Corte secondo le esigenze procedurali del processo. Tenuto conto del fatto che d'ora in poi gli assessori-giurati dichiareranno fedeltà alla Costituzione e alle leggi una volta sola per l'intero mandato, il sorteggio del supplente può essere lasciato al solo presidente, senza che tutta la Corte sia presente. Evidentemente tale procedura deve aver luogo in seduta pubblica, analogamente agli altri sorteggi. Questo significa che all'atto del sorteggio, senza particolari formalità, la Corte dev'essere considerata costituita a tutti gli effetti e atta a procedere ai propri incumbenti predibattimentali.

### **Art. 57**

Cfr. art. 56

### **Art. 58**

L'art. 335 cpv. 3 CPP prevede che il presidente del tribunale di primo grado possa chiamare, si pensi proprio ai processi lunghi, un numero maggiore di supplenti. Vista la particolarità della procedura di sorteggio per chiarezza l'art. 58 è emendato in tal senso.

### **Art. 59**

Cpv. 1: il diritto vigente parla in maniera aulica di "gran lista", il cui senso non è del tutto chiaro. Esso è quindi stralciato. Qualora mancassero assessori-giurati, il presidente della Corte estrae ulteriori assessori-giurati conformemente all'art. 55 e rispettivamente in ogni caso dalla lista cantonale in appello.

Cpv. 3: Attualmente è necessario avere l'accordo delle parti per omettere l'estrazione di ulteriori assessori-giurati nell'ipotesi in cui un supplente dovesse subentrare. Il CPP prevede che se un membro dovesse mancare tutti gli atti procedurali devono essere rifatti. Per tale motivo è necessario, salvo contraria decisione del presidente,

stabilire il principio che non si procede all'estrazione di ulteriori supplenti se la Corte può deliberare validamente.

Cpv. 4: Si precisa, usando la terminologia del CPP, il diritto vigente. Come già avviene oggi, gli assessori-giurati supplenti partecipano alla deliberano. Sono esclusi solo dalla votazione. Si regola inoltre, oggi del tutto mancante, pure l'ordine con cui gli assessori-giurati subentrano. Pur essendo chiamati generalmente supplenti, in realtà (per le Assise criminali o correzionali con più supplenti) vi sarà un supplente primo, secondo, terzo ecc., secondo l'ordine di estrazione dei supplenti dopo che le ricuse sono state effettuate.

### **Art. 61**

Attualmente si può *rinunciare* agli assessori-giurati per i processi

- a) in contumacia;
- b) fino a tre anni di pena detentiva (Assise correzionali).

Il CPP:

a) contrariamente al CPP/TI non prevede più un automatismo di fatto nella revoca della procedura contumaciale: va celebrato nuovamente il dibattimento unicamente se l'assenza dell'accusato non era ingiustificata (art. 368 cpv. 3 CPP). È quindi opportuno che il procedimento contumaciale si svolga nella composizione ordinaria, essendo sempre più probabile che l'accusato non abbia diritto a un nuovo processo. In caso contrario l'interessato potrebbe invocare a posteriori di non essere stato condannato dal tribunale composto ordinariamente secondo la legge.

b) permette di adottare decisioni di merito prima del pubblico dibattimento. È quindi necessario sapere a breve in maniera definitiva quale sia la Corte giudicante. Per questi motivi si impone di mutare l'attuale presenza per legge a cui è ammesso rinunciare con invece di massima una loro assenza, salvo esplicita e chiara richiesta al più tardi 10 giorni dopo l'emanazione dell'atto di accusa. In realtà si codifica così ciò che già oggi è ormai nella prassi la regola per i processi minori (rinuncia agli assessori-giurati). Tenendo ancora conto del fatto che il rito preliminare, che avrà come conseguenza un relativo prolungamento dei processi, si propone di adeguare l'obbligo degli assessori-giurati a partire dai cinque anni di pena detentiva. Cinque anni è il limite del penale grave: analogamente il legislatore federale ha innalzato a cinque anni il limite per la procedura abbreviata (art. 358 cpv. 2 CPP), oggi in Ticino invece plafonato ai casi fino a tre anni di pena detentiva (art. 316d cpv. 1 lett. a CPP/TI).

### **Art. 63**

Cpv. 2: La Corte di appello è completata di due assessori-giurati nei casi già decisi in primo grado con gli assessori-giurati. La procedura di sorteggio, essendo la medesima, conviene rinviare semplicemente alle disposizioni di primo grado.

Cpv. 5: Il messaggio governativo non prevede una composizione monocratica della Corte di appello. Vi sono due eventualità, ove per efficienza, potrebbe risultare oltremodo oculato permettere questa facoltà. La prima, se la causa è manifestamente inammissibile (ossia se un appello è interposto fuori da ogni procedura magari mesi dopo, in caso di domande di revisione abusive o anche in presenza di domande di ricasazione volte unicamente a ostacolare il procedimento, senza che sia necessario costituire ogni volta la Corte con tutto l'iter procedurale che ne deriva, onde evitare che a pagare sia alla fine l'abuso). La seconda se la causa diventa priva d'oggetto

prima del dibattimento di appello. In tal caso è sufficiente che il presidente prenda atto della fine del processo, decretando lo stralcio.

## **X. Conseguenze finanziarie**

Attualmente molti processi criminali terminano con pene al di sotto dei tre anni. Tenendo conto dell'allineamento ai cinque anni di pena detentiva della partecipazione obbligatoria degli assessori-giurati, bisogna ritenere che l'adeguamento della legislazione cantonale al CPP è sotto questo profilo finanziariamente neutra se non addirittura più conveniente.

Ringraziando la Sovrana Rappresentanza per la disponibilità che ci ha dato, vogliate gradire, Onorevole Presidente ed Onorevoli Granconsiglieri, l'espressione della nostra Alta Stima

Ares Bernasconi

Filippo

Contarini

## LEGGE

sull'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale svizzero; CPP)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 21 gennaio 2009 n. 6165 del Consiglio di Stato;  
visto il rapporto ... n. ... della Commissione della legislazione,

DECRETA:

I. La legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria è modificata come segue

|  | TESTO IN VIGORE  |                                     | MESSAGGIO CdS  |  | PETIZIONE   |
|--|--|-------------------------------------|--|--|---|
|  | 2Essa si applica alle Giudicature di pace, alle Preture, alla Pretura penale, al Tribunale di appello, al Ministero pubblico, all'Ufficio del giudice dell'istruzione e dell'arresto, all'Ufficio del giudice dell'applicazione della pena, al Consiglio della magistratura e agli assessori-giurati.<br>3Sono riservate le disposizioni sulla Magistratura dei minorenni, sul Tribunale di espropriazione e sui Tribunali speciali. |                                     | <b>Art. 1 cpv. 2 e 3</b><br>2Essa si applica alle Giudicature di pace, alle Preture, alla Pretura penale, al Tribunale di appello, al Ministero pubblico, all'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, alla Magistratura dei minorenni, all'Ufficio del giudice dell'applicazione della pena, al Tribunale di espropriazione e al Consiglio della magistratura, riservate le disposizioni speciali.<br>3Abrogato. |  | <b>Art. 1 cpv. 2 e 3</b><br>2Essa si applica alle Giudicature di pace, alle Preture, alla Pretura penale, al Tribunale di appello, al Ministero pubblico, all'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, alla Magistratura dei minorenni, all'Ufficio del giudice dell'applicazione della pena, al Tribunale di espropriazione e al Consiglio della magistratura e agli assessori-giurati, riservate le disposizioni speciali.<br>3Abrogato. |
|  |  | <b>Sezione 2</b><br><i>Abrogata</i> |  |  | <b>Sezione 2</b><br><i>Assessori-giurati (invariata)</i>  |
|  | Art. 8<br>1Gli assessori-giurati sono eletti dal Gran Consiglio fra i cittadini domiciliati nel rispettivo distretto, in ragione di uno ogni 600 persone in base ai risultati degli ultimi rilevamenti ufficiali; una frazione di 300 e più si calcola come un quoziente intero.3)<br>2Ogni distretto deve avere almeno 12 assessori-giurati.  |                                     | <b>odierni Art. 8-16</b><br><i>Abrogati</i>  |  | Art. 8<br>1Gli assessori-giurati sono eletti dal Gran Consiglio fra i cittadini domiciliati nel rispettivo distretto, in ragione di uno ogni 2000 persone in base ai risultati degli ultimi rilevamenti ufficiali; una frazione di 1000 e più si calcola come quoziente intero.<br>2Ogni distretto deve avere almeno 12 assessori-giurati.  |
|  | Art. 9   |                                     |  |  | <b>Art.9</b>  |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>1Ogni cittadino attivo del Cantone è eleggibile all'ufficio di assessore-giurato.</p> <p>2Sono eccettuati i Consiglieri di Stato, i membri del Gran Consiglio, i membri e i segretari di qualsiasi autorità giudiziaria, i funzionari e gli impiegati delle amministrazioni cantonali e federali.</p>  |  |  | <p><b>Invariato</b></p>                    |
|  | <p>Art. 10</p> <p>1Ogni cittadino è in obbligo di accettare la carica di assessore-giurato.</p> <p>2Sono dispensati quelli che hanno compiuto l'età di 60 anni o che per causa di una durevole infermità non sono in grado di adempiere i doveri della carica.</p>  |  |  | <p><b>Art. 10</b><br/><b>Invariato</b></p> |
|  | <p>Art. 11</p> <p>Gli assessori-giurati sono eletti, per ogni singolo distretto, proporzionalmente ai voti ivi ottenuti dalle liste nella elezione del Gran Consiglio immediatamente precedente, ritenuto che alla ripartizione partecipano anche le liste che non ottengono mandati per quoziente intero, in virtù della maggior frazione.</p>   |  |  | <p><b>Art. 11</b><br/><b>Invariato</b></p> |
|  | <p>Art. 12</p> <p>1L'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio comunica tempestivamente al rappresentante delle liste aventi diritto il numero di assessori-giurati da eleggere e di seggi che spettano alle liste stesse per ogni singolo distretto in base alla ripartizione proporzionale, la data di scadenza del mandato, come pure il termine di presentazione delle candidature.</p> <p>2Le candidature, accompagnate dai</p> |  |  | <p><b>Art. 12</b><br/><b>Invariato</b></p> |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>singoli estratti del casellario giudiziale, vengono presentate, entro sei settimane dalla comunicazione di cui al capoverso precedente, all'Ufficio presidenziale, che accerta l'eleggibilità dei candidati e verifica i carichi pendenti.</p> <p>3Esso trasmette in seguito un suo rapporto con la proposta di elezione al Gran Consiglio.</p> <p>4Nell'eventualità di una contestazione circa l'eleggibilità di un candidato, decide definitivamente il Gran Consiglio.</p> |  |  |  |
|  | <p>Art. 13</p> <p>1Nel caso di ineleggibilità di uno o più candidati, l'Ufficio presidenziale fissa un termine di 5 giorni al rappresentante della lista interessata per la sostituzione delle candidature.</p> <p>2Qualora non fossero presentate candidature o non si provvedesse alla sostituzione, il o i candidati da designare sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste; in questo caso, il termine di designazione del o dei candidati è pure di 5 giorni.</p> |  |  | <p><b>Art. 13</b><br/><b>Invariato</b></p> |
|  | <p>Art. 14</p> <p>1Il Gran Consiglio procede, per ogni singolo distretto, all'elezione degli assessori-giurati votando in blocco sulla proposta dell'Ufficio presidenziale qualora il numero dei candidati corrisponda a quello degli eligendi.</p> <p>2In caso di proposta superiore al numero degli eligendi, sono eletti i candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di voti rispettando la ripartizione di cui all'art. 11.</p>  |  |  | <p><b>Art. 14</b><br/><b>Invariato</b></p> |

|  |   |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|---|
|  | <p><b>Art. 15</b><br/> 1Il risultato dell'elezione degli assessori-giurati è pubblicato nel Foglio ufficiale, e la lista definitiva dei giurati è comunicata al Tribunale di appello.<br/> 2Quest'ultimo viene inoltre informato dal Gran Consiglio ogni volta che un assessore-giurato deve essere cancellato dalla lista, con la relativa sostituzione.<br/> 3Gli assessori-giurati risultati eletti dispongono di un termine di 10 giorni dalla pubblicazione per comunicare il loro rifiuto di assumere la carica al Gran Consiglio, che decide definitivamente.<br/> 4Se una domanda di rifiuto è ammessa, si applica la procedura di cui all'art. 13.</p> |  |  |  | <p><b>Art. 15</b><br/> <b>Invariato</b></p>                         |
|  | <p><b>Art. 16</b><br/> 1Gli assessori-giurati devono notificare al Gran Consiglio ogni causa che determina la cessazione dalle loro funzioni; un simile obbligo incombe inoltre ad ogni autorità che ne viene a conoscenza.<br/> 2I nomi degli assessori-giurati che cessano dalle loro funzioni vengono stralciati dalla lista e sostituiti conformemente alle disposizioni degli art. 12, 13 e 14.</p>  |  |  |  | <p><b>Art. 16</b><br/> <b>Invariato</b></p>                         |
|  |   | <p><b>Capitolo IIa (nuovo)</b><br/> <b>Lingua del procedimento</b></p> |  | <p><b>Capitolo IIa (nuovo)</b><br/> <b>Lingua del procedimento</b></p> |   |
|  |   | <p><b>Lingua del procedimento</b></p>                                  | <p><b>Art. 8</b><br/> La lingua del procedimento davanti</p> | <p><b>Lingua del</b></p>   | <p><b>Art. 16a</b><br/> La lingua del procedimento davanti alle</p> |

|  |   | to | alle autorità giudiziarie è l'italiano.   | procedimento | autorità giudiziarie è l'italiano.  |
|--|---|----|---|--------------|---|
|  |   |    | .   |              |   |
|  | <p><b>Art. 18</b><br/>           1 Non possono far parte dello stesso tribunale o ufficio giudiziario l'ascendente e il discendente, il marito e la moglie, i partner registrati, i conviventi, i fratelli, lo zio ed i nipoti consanguinei, il suocero e il genero, i cugini germani ed il marito, il partner registrato, il fratello di una stessa donna. Le stesse incompatibilità valgono pure per gli equivalenti gradi di parentela per le donne.<br/>           2 Per cugini germani si intendono i figli di due fratelli, di due sorelle o di un fratello e una sorella<br/>           3 Queste disposizioni si applicano anche ai segretari in riguardo al magistrato o ai membri delle autorità giudiziarie da cui dipendono.</p> |    |   |              | <p><b>Art. 18 cpv. 3</b><br/>           1 Non possono far parte dello stesso tribunale o ufficio giudiziario l'ascendente e il discendente, il marito e la moglie, i partner registrati, i conviventi, i fratelli, lo zio ed i nipoti consanguinei, il suocero e il genero, i cugini germani ed il marito, il partner registrato, il fratello di una stessa donna. Le stesse incompatibilità valgono pure per gli equivalenti gradi di parentela per le donne.<br/>           2 Per cugini germani si intendono i figli di due fratelli, di due sorelle o di un fratello e una sorella<br/>           3 Queste disposizioni si applicano anche ai segretari in riguardo al magistrato o ai membri delle autorità giudiziarie da cui dipendono e agli assessori-giurati in riguardo ai giudici del Tribunale di appello.</p> |
|  | <p><b>Art. 20</b> 1 I giudici del Tribunale di appello, i pretori, il presidente della Pretura penale e i giudici di pace assumono il loro ufficio il 1° di giugno.<br/>           2 I giudici dell'istruzione e dell'arresto, il giudice dell'applicazione della pena e il suo supplente, i procuratori pubblici, i sostituti procuratori pubblici e gli assessori-giurati assumono il loro ufficio il 1° di gennaio</p>   |    | <p><b>Art. 20 cpv. 2 e 3 (nuovo)</b><br/>           2 I giudici dei provvedimenti coercitivi, il giudice dell'applicazione della pena e i procuratori pubblici assumono il loro ufficio il 1° di gennaio.<br/>           3 Il presidente e i periti del Tribunale di espropriazione assumono il loro ufficio il 1° di aprile.</p> |              | <p><b>Art. 20 cpv. 1, 2 e 3 (nuovo)</b><br/>           1 I giudici del Tribunale di appello, i pretori, il presidente della Pretura penale, i giudici di pace e gli assessori-giurati assumono il loro ufficio il 1° di giugno.<br/>           2 I giudici dei provvedimenti coercitivi, il giudice dell'applicazione della pena e i procuratori pubblici assumono il loro ufficio il 1° di gennaio.<br/>           3 Il presidente e i periti del Tribunale di espropriazione assumono il loro ufficio il 1° di aprile.</p>  |
|  | <p><b>Art. 21</b><br/>           Il mandato conferito a tutti i magistrati e agli assessori-giurati cessa al 31 dicembre dell'anno in cui hanno</p>   |    | <p><b>Art. 21</b><br/>           Il mandato conferito a tutti i magistrati cessa al 31 dicembre dell'anno in cui hanno raggiunto il</p>   |              | <p><b>Art. 21</b><br/>           Invariato</p>  |

|  |  |                            |  |                            |  |
|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|
|  | raggiunto il 70° anno di età, rispettivamente al 30 giugno se il limite di età è raggiunto nel primo semestre.   |                            | 70° anno di età, rispettivamente al 30 giugno se il limite di età è raggiunto nel primo semestre.  |                            |  |
|  | Art. 22 cpv. 1<br>1I giudici del Tribunale di appello, i pretori e il presidente della Pretura penale, i giudici dell'istruzione e dell'arresto, il giudice dell'applicazione della pena e il suo supplente, i procuratori pubblici e i sostituti procuratori pubblici assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal presidente del Gran Consiglio.6) |                            | <b>Art. 22 cpv. 1</b><br>1I giudici del Tribunale di appello, i pretori, il presidente della Pretura penale, i giudici dei provvedimenti coercitivi, il magistrato dei minorenni, il giudice dell'applicazione della pena, i procuratori pubblici e il presidente e i periti del Tribunale di espropriazione assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando l'attestato che viene loro consegnato dal presidente del Gran Consiglio. |                            | <b>Art. 22 cpv. 1</b><br>1I giudici del Tribunale di appello, i pretori, il presidente della Pretura penale, i giudici dei provvedimenti coercitivi, il magistrato dei minorenni, il giudice dell'applicazione della pena, i procuratori pubblici, il presidente e i periti del Tribunale di espropriazione e <b>gli assessori-giurati</b> assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando l'attestato che viene loro consegnato dal presidente del Gran Consiglio. |
|  | Art. 26 cpv. 2<br>2È vietato ai giudici e ai giurati di rendere pubblico il proprio voto o quello dei colleghi. Questo divieto vale anche per il personale amministrativo che ne viene a conoscenza.   |                            | <b>Art. 26 cpv. 2</b><br>2È vietato ai giudici di rendere pubblico il proprio voto o quello dei colleghi; questo divieto vale anche per il personale amministrativo che ne viene a conoscenza.   |                            | <b>Art. 26 cpv. 2</b><br><b>Invariato</b>  |
|  |  | <b>Obbligo di denuncia</b> | <b>Art. 27a (nuovo)</b><br>Ogni magistrato che, nell'esercizio delle sue funzioni, ha notizia di un reato di azione pubblica, è tenuto a farne immediato rapporto al Ministero pubblico e a trasmettergli i verbali e gli atti relativi.   | <b>Obbligo di denuncia</b> | <b>Art. 27a (nuovo)</b><br>Ogni magistrato che, nell'esercizio delle sue funzioni, ha notizia di un reato di azione pubblica, è tenuto a farne immediato rapporto al Ministero pubblico e a trasmettergli i verbali e gli atti relativi.   |
|  | Art. 41<br>1La Pretura penale giudica:<br>b) i delitti e i crimini per i quali il procuratore pubblico abbia proposto la pena detentiva fino a tre mesi, la pena pecuniaria fino a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità fino a 360 ore; il cumulo con la multa è sempre possibile.   |                            | <b>Art. 41 cpv. 1 lett. b) e cpv. 3</b><br>1La Pretura penale giudica:<br>b) i delitti e i crimini per i quali il procuratore pubblico propone la pena detentiva fino a tre mesi, la pena pecuniaria fino a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità fino a 360 ore; il cumulo con la multa è sempre   |                            | <b>Art. 41 cpv. 1 lett. b) e cpv. 3</b><br>1La Pretura penale giudica:<br>b) i delitti e i crimini per i quali il procuratore pubblico propone la pena detentiva fino a tre mesi, la pena pecuniaria fino a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità fino a 360 ore; il cumulo con la multa è sempre possibile.  |

|  |   |  |   |  |   |
|--|---|--|---|--|---|
|  | 3La Pretura penale giudica inoltre quale istanza di ricorso, senza intervento di assessori-giurati, le contravvenzioni a leggi federali e cantonali attribuite per il giudizio di primo grado ad un'autorità amministrativa cantonale. La sentenza della Pretura penale è definitiva.   |  | possibile.<br>3La Pretura penale giudica inoltre le contravvenzioni a leggi federali e cantonali attribuite per il perseguimento e il giudizio di primo grado ad un'autorità amministrativa cantonale.  |  | 3La Pretura penale giudica inoltre le contravvenzioni a leggi federali e cantonali attribuite per il perseguimento e il giudizio di primo grado ad un'autorità amministrativa cantonale.  |
|  | Art. 42<br>1Il Tribunale di appello è composto di 22 giudici e 12 supplenti ed è suddiviso in tre Sezioni:<br>3Il Tribunale di appello comprende inoltre la Camera dei ricorsi penali, la Corte di cassazione e di revisione penale, la Camera per l'avvocatura e per il notariato e il Consiglio di moderazione.   |  | <b>Art. 42 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 3</b><br>1Il Tribunale di appello ha sede a Lugano ed è composto di 24 giudici e 12 supplenti ed è suddiviso in tre Sezioni:<br>3Il Tribunale di appello comprende inoltre la Camera dei reclami penali, la Corte di appello e di revisione penale e la Camera per l'avvocatura e per il notariato.   |  | <b>Art. 42 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 3</b><br>1Il Tribunale di appello ha sede a Lugano ed è composto di 24 giudici e 12 supplenti ed è suddiviso in tre Sezioni:<br>3Il Tribunale di appello comprende inoltre la Camera dei reclami penali, la Corte di appello e di revisione penale e la Camera per l'avvocatura e per il notariato.   |
|  | Art. 48<br>La Sezione di diritto civile del Tribunale di appello è composta di 8 giudici e comprende  |  | <b>Art. 48 frase introduttiva</b><br>La Sezione di diritto civile del Tribunale di appello è composta di 10 giudici e comprende:  |  | <b>Art. 48 frase introduttiva</b><br>La Sezione di diritto civile del Tribunale di appello è composta di 10 giudici e comprende:  |
|  | Art. 50<br>1Il Tribunale penale cantonale, che comprende le Assise criminali e le Assise correzionali, è composto di 4 giudici che non fanno parte di nessun'altra Sezione o Camera del Tribunale di appello.<br>2Le Assise criminali sono costituite di 3 giudici del Tribunale penale cantonale con 5 assessori-giurati e giudicano i crimini per i quali il procuratore pubblico propone la pena detentiva superiore a tre anni.<br>3Le Assise correzionali sono composte di un membro del Tribunale penale cantonale e di 3 assessori-giurati e giudicano i delitti e i crimini per i quali il procuratore pubblico |  | <b>Art. 50</b><br>1Il Tribunale penale cantonale, che comprende la Corte criminale e la Corte correzionale, è composto di 4 giudici che non fanno parte di nessun'altra Sezione o Camera del Tribunale di appello.<br>2La Corte criminale è composta di 3 giudici del Tribunale penale cantonale e giudica i reati per i quali il procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore a due anni, l'internamento secondo l'art. 64 del codice penale del 21 dicembre 1937 (CP), un trattamento secondo l'art. 59 cpv. 3 CP o, nei casi in cui si debba contemporaneamente revocare la |  | <b>Art. 50</b><br>1Il Tribunale penale cantonale, che comprende le Assise criminali e le Assise correzionali, è composto di 4 giudici che non fanno parte di nessun'altra Sezione o Camera del Tribunale di appello.<br>2Le Assise criminali sono costituite di 3 giudici del Tribunale penale cantonale con 5 assessori giurati e giudicano i reati i quali il pubblico ministero chiede una pena detentiva superiore a due anni, l'internamento secondo l'articolo 64 CP, un trattamento secondo l'articolo 59 capoverso 3 CP o, nei casi in cui si debba contemporaneamente revocare la sospensione condizionale di una sanzione, una privazione della |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  | <p>propone la pena detentiva superiore a tre mesi e che non eccede tre anni, la pena pecuniaria superiore a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore.</p> <p>4Le Assise correzionali giudicano inoltre i delitti previsti da leggi fiscali della Confederazione o da altre leggi federali, quando l'amministrazione federale in causa propone la pena detentiva superiore a tre mesi, la pena pecuniaria superiore a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore (art. 73 e seguenti della legge federale sul diritto penale amministrativo).</p> |  | <p>sospensione condizionale di una sanzione, una privazione della libertà superiore a due anni.</p> <p>3La Corte correzionale è composta di un giudice del Tribunale penale cantonale e giudica i reati per i quali il procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore a tre mesi e che non eccede due anni, una pena pecuniaria superiore a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore.</p> <p>4La Corte correzionale giudica inoltre:</p> <p>a) i delitti previsti da leggi fiscali della Confederazione o da altre leggi federali, quando l'amministrazione federale in causa propone la pena detentiva superiore a tre mesi, la pena pecuniaria superiore a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore (art. 73 e seguenti della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo);</p> <p>b) sulle opposizioni al decreto di confisca emanato dal procuratore pubblico ai sensi dell'art. 377 cpv. 2 del codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.</p> | <p>libertà superiore a due anni.</p> <p>3Le Assise correzionali sono composte di un giudice del Tribunale penale cantonale e di 3 assessori-giurati e giudica i reati per i quali il procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore a tre mesi e che non eccede due anni, una pena pecuniaria superiore a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore o, nei casi in cui si debba contemporaneamente revocare la sospensione condizionale di una sanzione, una privazione della libertà superiore a tre mesi e che non eccede i due anni, una pena pecuniaria superiore a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore.</p> <p>4Le Assise correzionali giudicano inoltre:</p> <p>a) i delitti previsti da leggi fiscali della Confederazione o da altre leggi federali, quando l'amministrazione federale in causa propone la pena detentiva superiore a tre mesi, la pena pecuniaria superiore a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore (art. 73 e seguenti della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo);</p> <p>b) sulle opposizioni al decreto di confisca emanato dal procuratore pubblico ai sensi dell'art. 377 cpv. 2 del codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.</p> <p>5In caso di rinvio da parte della Corte di appello e di revisione penale (art. 409 CPP), le Assise sono composte di altri giudici e di altri assessori-giurati.</p> |
|--|--|--|--|---|

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p><b>Art. 51</b><br/>1Al presidente del Tribunale penale cantonale spettano i compiti che gli sono attribuiti dal Codice di procedura penale.<br/>2Le Assise criminali e correzionali sono presiedute da un membro del Tribunale penale cantonale.</p>   | <p><b>Art. 51</b><br/>1<i>Abrogato.</i><br/>2La Corte criminale è presieduta da un giudice del Tribunale penale cantonale, che assume i compiti di direzione del procedimento revisti dalla procedura penale.</p>  | <p><b>Art. 51</b><br/>1<i>Abrogato.</i><br/>2Le Assise criminali e correzionali sono presiedute da un giudice del Tribunale penale cantonale, che assume i compiti di direzione del procedimento revisti dalla procedura penale.</p>   |
|  | <p><b>Art. 52</b><br/>2Se occorrono supplenti straordinari, la scelta ha luogo mediante sorteggio tra i giudici delle Sezioni di diritto civile e di diritto pubblico, ad esclusione di quelli che sono membri della Camera dei ricorsi penali e della Corte di cassazione e revisione.</p>   | <p><b>Art. 52 cpv. 2 e 3 (nuovo)</b><br/>2Se occorrono supplenti straordinari, la scelta ha luogo mediante sorteggio tra i giudici delle Sezioni di diritto civile e di diritto pubblico, ad esclusione di quelli che sono membri della Camera dei reclami penali e della Corte di appello e di revisione penale.<br/>3I supplenti ordinari attribuiti al Tribunale penale cantonale non possono esercitare l'attività forense nel campo della giustizia penale; il divieto si estende ai loro colleghi di studio.</p> | <p><b>Art. 52 cpv. 2 e 3 (nuovo)</b><br/>2Se occorrono supplenti straordinari, la scelta ha luogo mediante sorteggio tra i giudici delle Sezioni di diritto civile e di diritto pubblico, ad esclusione di quelli che sono membri della Camera dei reclami penali e della Corte di appello e di revisione penale.<br/>3I supplenti ordinari attribuiti al Tribunale penale cantonale non possono esercitare l'attività forense nel campo della giustizia penale; il divieto si estende ai loro colleghi di studio.</p> |
|  | <p><b>Art. 53</b><br/>1Le Corti d'assise criminali e correzionali giudicano del fatto, del diritto, della pena e del risarcimento e decidono pure le questioni incidentali che sorgono durante i pubblici dibattimenti.<br/>2Nessun giudizio di condanna può essere pronunciato da una Corte d'assise se non alla maggioranza dei suoi membri.<br/>3Nelle questioni incidentali, in caso di parità di voti, si ritengono adottate le conclusioni della difesa. Se vi sono più accusati e se le loro conclusioni sono discordi, decide il voto del presidente.</p> | <p><b>Art. 53</b><br/>1La Corte criminale e la Corte correzionale giudicano del fatto, del diritto, della pena e del risarcimento e decidono pure le questioni incidentali che sorgono durante i pubblici dibattimenti.<br/>2 e 3<i>abrogati.</i></p>  | <p><b>Art. 53</b><br/><i>Abrogato</i></p>  |
|  | <p><b>Art. 54</b><br/>1Le Assise siedono e deliberano nel</p>   | <p><b>Art. 54</b><br/>1La Corte giudicante siede e</p>   | <p><b>Art. 54</b><br/><i>Invariato</i></p>   |

|  |   |  |   |  |   |
|--|---|--|---|--|---|
|  | capoluogo del distretto dove è avvenuto il fatto perseguito.<br>2Il presidente può convocare la Corte in altro luogo per necessità pratiche preminenti.   |  | delibera nel capoluogo del distretto dove è avvenuto il fatto perseguito.<br>2Il presidente può convocare la Corte in un altro luogo. |  |   |
|  | Art. 55<br>1Per le Assise correzionali funzionano gli assessori-giurati del distretto. Qualora la lista di un distretto si trovasse ridotta al di sotto di 11, la completazione delle liste avviene in ogni singolo caso con assessori della lista del distretto viciniore. La prossimità fra i diversi distretti è così stabilita:<br>a) Mendrisio con Lugano e viceversa;<br>b) Locarno con Vallemaggia e viceversa;<br>c) Bellinzona con Riviera e viceversa;<br>d) Blenio con Leventina e viceversa.<br>2Per le Assise criminali gli assessori-giurati sono scelti sulla lista di tutto il Cantone. |  | <b>Art. 55-61</b><br><i>Abrogati.</i>   |  | <b>Art. 55</b><br><b>Invariato</b>  |
|  | Art. 56<br>1Per le Assise correzionali il presidente procede in seduta pubblica, almeno 15 giorni prima di ogni sessione, al sorteggio di 10 assessori-giurati.<br>2Al procuratore pubblico, agli accusati e ai loro rappresentanti è data, almeno tre giorni prima, comunicazione per iscritto del giorno e dell'ora del sorteggio.<br>3Il procuratore pubblico e l'accusato, in ogni processo, hanno il diritto di ricusare su questa lista 3 assessori-giurati ciascuno.<br>4Se nella lista si trovano degli assessori-giurati ai quali, per un determinato processo è applicabile un                |  |   |  | <b>Art. 56</b><br>1Per ogni processo davanti alle Assise correzionali, il presidente procede in seduta pubblica al sorteggio di 10 assessori-giurati.<br>4Se a qualcuno degli assessori-giurati estratti è applicabile un motivo di ricusazione contemplato dalla legge, la lista è completata per sorteggio.<br>5Effettuata la ricusazione, il presidente, procede in seduta pubblica, al sorteggio del supplente. |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>titolo di astensione dei giudici contemplato dalla legge, la lista viene completata dal presidente mediante sorteggio prima dell'esercizio del diritto di ricusa.</p> <p>5 Effettuata la ricusa, il presidente, al momento dell'apertura del pubblico dibattimento, estrae a sorte l'assessore-giurato che assisterà al processo come supplente.</p>  |  |  |  |
|  | <p>Art. 57</p> <p>1 Per ogni processo davanti alle Assise criminali, il presidente procede in seduta pubblica al sorteggio di 17 assessori-giurati.</p> <p>2 Se due o più processi criminali si svolgono immediatamente uno dopo l'altro, può essere fatta l'estrazione di una sola grande lista di assessori-giurati.</p> <p>3 Se a qualcuno degli assessori-giurati estratti è applicabile un titolo di astensione contemplato dalla legge, la lista è completata per sorteggio.</p> <p>4 Il procuratore pubblico e l'accusato hanno il diritto di ricusare 5 assessori-giurati ciascuno.</p> <p>5 All'atto dell'apertura dei pubblici dibattimenti, il presidente estrae a sorte i due assessori-giurati supplenti.</p> |  |  | <p><b>Art. 57</b></p> <p>1 <b>Invariato</b></p> <p>2 <b>Abrogato</b></p> <p>3 Se a qualcuno degli assessori-giurati estratti è applicabile un motivo di ricusazione contemplato dalla legge, la lista è completata per sorteggio.</p> <p>4 Effettuata la ricusa, il presidente, procede in seduta pubblica, al sorteggio dei supplenti.</p>  |
|  | <p>Art. 58</p> <p>1 Le ricuse vengono fatte prima dal procuratore pubblico e poi dagli accusati.</p> <p>2 Nei reati di azione privata, la ricusa appartiene alla parte lesa a luogo del procuratore pubblico.</p> <p>3 Se una delle parti non fa uso delle facoltà di ricusa, la designazione dei giurati viene fatta dal presidente in seduta pubblica, mediante sorteggio</p>  |  |  | <p><b>Art. 58</b></p> <p>1-4 <b>Invariato</b></p> <p>5 <b>Abrogato</b></p> <p>6 Il presidente può ordinare il sorteggio di un maggior numero di assessori-giurati:</p> <p>a) <b>in modo che ogni accusato possa ricusarne almeno uno, qualora e/o</b></p> <p>b) <b>affinché ulteriori assessori-giurati supplenti assistano sin dall'inizio alle udienze per sostituire se del caso un</b></p> |

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | <p>sulla lista estratta.</p> <p>4Se vi sono più accusati in un medesimo processo, essi possono accordarsi per la ricusa. In caso di disaccordo, le ricuse sono egualmente ripartite.</p> <p>5Sull'esercizio delle ricuse che non possono essere ugualmente ripartite, come pure sull'ordine delle ricuse da parte dei singoli accusati, decide il presidente.</p> <p>6Il presidente può anche ordinare il sorteggio di un maggior numero di giurati in modo che ogni accusato possa ricusarne almeno uno.</p>   |  |  |  | <p>altro assessore-giurato (art. 335 cpv. 3 CPP).</p>  |
|  | <p>Art. 59</p> <p>1Ove occorra completare la lista degli assessori-giurati per la non comparsa di quelli citati o per una verificata causa di astensione, il presidente estrae a sorte dalla gran lista un numero di giurati triplo di quello dei mancanti.</p> <p>2Il procuratore pubblico, o in sua vece la parte lesa, e l'accusato rikusano un terzo degli estratti. I non rikusati sono immediatamente chiamati a comporre le Assise.</p> <p>3Il presidente, con l'accordo del procuratore pubblico e della difesa, può anche omettere l'estrazione quando la Corte può essere completata con i supplenti.</p> <p>4I supplenti assistono ai dibattimenti, ma non prendono parte alle deliberazioni se non in caso di sopravvenuto impedimento di un assessore-giurato.</p> |  |  |  | <p><b>Art. 59</b></p> <p>1Ove occorra completare la lista degli assessori-giurati per la non comparsa di quelli citati o per una verificata causa di astensione, il presidente estrae a sorte un numero di giurati triplo di quello dei mancanti.</p> <p>2Invariato</p> <p>3Riservato l'art. 58 cpv. 6 lett. b, si omette l'estrazione di ulteriori assessori-giurati quando la Corte può essere completata con i supplenti.</p> <p>4I supplenti partecipano alle udienze e alle deliberazioni, ma non prendono parte alle votazioni se non in caso di sopravvenuto impedimento di un assessore-giurato. Vale l'ordine con cui sono stati estratti (art. 56 cpv. 5 e 57 cpv. 4).</p> |
|  | <p>Art. 60</p> <p>1In caso di reati contro l'integrità sessuale, il presidente fissa alla</p>   |  |  |  |  |

|  |  |  |  |   |   |
|--|--|--|--|---|---|
|  | <p>vittima un termine di tre giorni per comunicare se esige che del Tribunale giudicante faccia parte almeno una persona del suo sesso.</p> <p>2Se la vittima lo esige, e adempiute le formalità di sorteggio e di ricusa non risulta far parte del Tribunale giudicante nessuna persona del sesso della vittima, il presidente esclude per sorteggio uno degli assessori-giurati e completa la lista con l'estrazione a sorte di tre giurati dello stesso sesso della vittima, dei quali uno può essere ricusato dal procuratore pubblico e uno dall'accusato</p> |  |  |   |   |
|  | <p><b>Art. 61</b><br/>L'intervento degli assessori-giurati non è richiesto nei processi contumaciali o quando, nei processi davanti alle Assise correzionali, l'accusato, con l'accordo del difensore e del procuratore pubblico, dichiara di rinunciarvi.</p>   |  |  |   | <p><b>Art. 61</b><br/>1 Non c'è concorso degli assessori-giurati per giudicare i reati per i quali il procuratore pubblico chiede una pena detentiva non superiore a cinque anni, l'internamento secondo l'articolo 64 CP, un trattamento secondo l'articolo 59 capoverso 3 CP o, nei casi in cui si debba contemporaneamente revocare la sospensione condizionale di una sanzione, una privazione della libertà non superiore a cinque anni, salvo che:<br/>a) lo esiga il procuratore pubblico nell'atto di accusa (art. 325 CPP) o<br/>b) lo esiga l'accusato, la vittima o l'accusatore privato entro 10 giorni dalla notificazione dell'atto di accusa (art. 327 CPP).<br/>2Fino al momento del sorteggio è possibile ritirare la richiesta di concorso degli assessori-giurati.</p> |
|  |  | <b>Sezione 5<br/>Camera dei<br/>reclami<br/>penali</b> |  | <b>Sezione<br/>5<br/>Camera<br/>dei</b> |   |

|  |   |   |  | <b>reclami penali</b> |  |
|--|---|---|--|-----------------------|--|
|  | <p><b>Art. 62</b><br/>           1La Camera dei ricorsi penali è composta di tre giudici della Sezione di diritto pubblico del Tribunale di appello.<br/>           2Essa decide i ricorsi contro le operazioni delle autorità di istruzione e di accusa ed in genere assolve i compiti che le sono devoluti dalla legge di procedura penale.<br/>           3Essa statuisce inoltre sui ricorsi contro le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure nei casi previsti dalla legge.15)<br/>           4La fase istruttoria è diretta dal presidente della Camera o da un giudice delegato.</p> |   | <p><b>Art. 62 cpv. 1, 2 e 4 (nuovo)</b><br/>           1La Camera dei reclami penali è composta di tre giudici della Sezione di diritto pubblico del Tribunale di appello.<br/>           2Essa giudica i reclami contro gli atti procedurali e contro le decisioni non appellabili previste dal codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP).<br/>           4Dopo la conclusione del procedimento penale, la Camera dei reclami penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Camera dei reclami penali fissa le modalità dell'ispezione.</p> |                       | <p><b>Art. 62 cpv. 1, 2 e 4 (nuovo)</b><br/>           1La Camera dei reclami penali è composta di tre giudici della Sezione di diritto pubblico del Tribunale di appello.<br/>           2Essa giudica i reclami contro gli atti procedurali e contro le decisioni non appellabili previste dal codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP).<br/>           4Dopo la conclusione del procedimento penale, la Camera dei reclami penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Camera dei reclami penali fissa le modalità dell'ispezione.</p> |
|  |   | <b>Sezione 6<br/>Corte di appello e di revisione penale</b> |  |                       |  |
|  | <p><b>Art. 63</b><br/>           1La Corte di cassazione e di revisione penale è composta di tre giudici della Sezione di diritto civile del Tribunale di appello.<br/>           2Essa statuisce sui ricorsi per cassazione e sulle istanze di revisione aventi per oggetto sentenze rese:<br/>           a) dai giudici della Pretura penale in base all'art. 41 cpv. 1 e 2;<br/>           b) dalle Corti delle assise criminali e</p>   |   | <p><b>Art. 63</b><br/>           1La Corte di appello e di revisione penale è composta di tre giudici della Sezione di diritto civile del Tribunale di appello.<br/>           2Essa giudica gli appelli e le domande di revisione ai sensi del CPP.<br/>           3Il presidente può convocare la Corte in un luogo diverso dalla sede del Tribunale di appello.</p>   |                       | <p><b>Art. 63</b><br/>           1La Corte di appello e di revisione penale è composta di tre giudici della Sezione di diritto civile del Tribunale di appello.<br/>           2Quando giudica contro decisioni di primo grado a cui hanno partecipato assessori-giurati, alla Corte si aggiungono 2 assessori-giurati sorteggiati sulla lista di tutto il Cantone.<br/>           Chi dirige il procedimento estrae 7</p>   |

|  |               |  |  |  |  |
|--|---------------|--|--|--|--|
|  | correzionali. |  |  |  | <p>assessori-giurati, con possibilità di ricusarne 2 ciascuno per l'accusato e il procuratore pubblico. Gli art. 57-60 sono applicabili per analogia.</p> <p>3 Essa giudica gli appelli e le domande di revisione ai sensi del CPP.</p> <p>4 Chi dirige il procedimento può convocare la Corte in un luogo diverso dalla sede del Tribunale di appello.</p> <p>5 Chi dirige il procedimento, può decidere quale giudice unico:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) sulle cause manifestamente inammissibili;</li><li>b) lo stralcio delle cause prive di oggetto.</li></ul> |
|--|---------------|--|--|--|--|